



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato alla deliberazione consiliare n. 39 del 01/08/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

L'anno **2013** addì **uno** del mese di **Agosto** alle ore **20:30** nella sala adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

GOLINI STEFANO	Presente	RAVAGLIA PAOLA	Presente
PIRAZZOLI STEFANIA	Presente	TASSINARI NICOLA	Presente
DI ROCCO CHIARA	Assente	GRANDI SIMONE	Presente
BENDINI FRANCESCO	Assente	BIANCONI ANGELA	Assente
CORALLI MARCO	Presente	CREMONINI MONICA	Presente
LANZONI FOSCA	Presente	TEDALDI ANTONIO	Presente
PESCI ILENIA	Assente	FRONTALI GUERRINO	Presente
ZARDI GABRIELE	Presente		
ANDALO' GIOVANNI	Presente		
CAVINA MARCO	Presente		

Totale presenti **13**

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CATENACCI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella qualità di Sindaco ha assunto la presidenza in apertura di seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 4 dell'OdG.

Sono stati individuati scrutatori i consiglieri: ZARDI GABRIELE, TEDALDI ANTONIO, TASSINARI NICOLA.

Il Sindaco Golini premette che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati alla collettività si è reso inevitabile, a fronte dei continui tagli statali, aumentare le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF.

Tuttavia prima di adottare la delibera in oggetto, occorre determinare le aliquote, scegliendo tra due soluzioni: la prima prevede un aumento "lineare" dell'addizionale dallo 0,4% allo 0,6%; la seconda stabilisce una distribuzione progressiva dell'incremento dell'imposta, ossia un aumento differente in base a scaglioni di reddito. Si precisa che il gettito stimato risulta il medesimo per entrambe le ipotesi.

Le minoranze apprezzano l'inserimento della progressività pur essendo contrarie all'aumento dell'addizionale comunale all'Irpef.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, istitutivo dall'addizionale comunale all'IRPEF;

- richiamato l'atto del Consiglio Comunale n. 2 del 11/01/2002, con il quale questo Ente ha deciso di avvalersi della facoltà di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF a far data dall'1.01.2002;

- richiamata al deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2007, con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- visto l'art. 1, comma 381 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000);

Dato atto che :

- il Comune di Mordano ha applicato l'Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2002 e fino all'anno 2010 nella misura dello 0,2%;

- con deliberazione n. 25 del 31/03/2011, è stata incrementata l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%, come determinata con deliberazione n. 52 del 30/06/2011;

Tenuto conto dell'esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati alla collettività e ritenuto quindi di modificare per l'anno 2013 la/e percentuale/i dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con una delle due seguenti ipotesi secondo la volontà del consiglio comunale:

1. nella misura dello **0,6%**

oppure

2. con aliquote progressive in base alla seguente tabella

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA di Addizionale IRPEF
fino a 15.000 euro	0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,54%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%

dando atto che il gettito stimato per le sopra citate ipotesi risulta il medesimo;

- visto che i Comuni, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che ha modificato in parte il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, possono deliberare l'aliquota opzionale da applicare, con pubblicazione della deliberazione su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno;

- preso atto pertanto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto 31 maggio 2002 relativo alla "Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- richiamato l'articolo 14, comma 8, del Dlgs 23/2011 (come modificato dal DI 16/2012) che prescrive che la delibera di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef decorre dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito del Mef a condizione però che la pubblicazione accada entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera fa riferimento;

- che, ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- Acquisito agli atti il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Si procede alla votazione dell'**opzione 1)** modifica per l'anno 2013 della percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello **0,6%**

Favorevoli: 4

Contrari: 9 (Golini, Pirazzoli, Coralli, Lanzoni, Zardi, Andalò, Cavina, Rvaglia, Tassinari)

Poi alla votazione dell'**opzione 2)** modifica per l'anno 2013 della percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con aliquote progressive in base alla tabella sopra riportata

Favorevoli: 4

Contrari: 4 (Cremonini, Grandi, Tedaldi, Frontali)

Quindi, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Di modificare , per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2013 definendola secondo l'ipotesi 2 che di seguito si esplicita:

Ipotesi 2: con **aliquote progressive** in base alla seguente tabella

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA di Addizionale IRPEF
fino a 15.000 euro	0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,54%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%

con la contestuale modifica del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF", composto da 6 articoli, come da testo allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11 comma 1, della L. 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal D.M. del 31/05/2002.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale, con le medesime risultanze, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Antonio Caravita)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Marco Casolini)



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 11 gennaio 2002.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'imposta è dovuta al Comune dai contribuenti che, alla data del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa, vi hanno il domicilio fiscale.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

L'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale è fissata nelle misure progressive di seguito esplicitate:

REDDITO IMPONIBILE	ALiquOTA di Addizionale IRPEF
fino a 15.000 euro	0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,54%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%

Detta misura potrà annualmente essere modificata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro i termini previsti dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001.

Art. 4

SOGLIA DI ESENZIONE

Con il presente regolamento non viene stabilita alcuna soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'Irpef, in possesso di specifici requisiti reddituali, fatta salva quella prevista per legge

L'Amministrazione si riserva, peraltro, il diritto di introdurre nelle successive annualità detta soglia di esenzione, così come disposto dall'art. 3-bis del D. Lgs. 360/1998, introdotto dall'art. 1 comma 142, lettera b), della legge n. 296/2006 – Legge finanziaria 2007.

Art. 5

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni